



Ri... visti

Settembre 1966: il Notiziario della Federazione Nazionale dei Collegi

**pubblica la PROPOSTA DI LEGGE N. 3288 presentata
in data 06/07/1966 dall'On. Antonino Spinelli, Vice presidente della
Federazione Nazionale Ordine dei Medici, alla Camera dei Deputati.
I tre articoli che la compongono affrontano con risposte concrete il gravoso
problema della carenza di "infermieri professionali diplomati"
nonché lo "... scarso livello di cultura generale delle allieve..."**

Proposta di legge n. 3288

Modifiche al regio decreto - legge 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole - convitto professionali per infermiere

*A cura di Inf. Antonella Peverelli**

Onorevoli Colleghi!

L'attuale carenza di infermiere professionali nel nostro Paese ha raggiunto uno stadio tale da compromettere seriamente tutto il campo dell' assistenza sanitaria ausiliaria.

Tale carenza tenderà ad aggravarsi nel prossimo futuro quando sarà attuata la riforma degli enti ospedalieri e dell'assistenza sanitaria ospedaliera e ambulatoriale, in base alla quale l'unità funzionale ospedaliera dovrà avere una infermiera professionale ogni venti letti.

Il fatto che il progetto di riforma contempli l'obbligo per determinate categorie di ospedali di costruire scuole-convitto per infermiere professionali non risolve il problema perché molti ospedali per i quali detto obbligo sarà da osservare, hanno già scuole-convitto per infermiere e quei pochi che ne risulteranno sprovvisti non potranno far funzionare, se non dopo notevole lasso di tempo, le scuole in parola.

Da uno studio eseguito nel 1960 dall'Ufficio internazionale del lavoro (oggi i rapporti non dovrebbero essere molto differenti) l'Italia figura tra gli ultimi posti nella scala dei rapporti del numero delle infermiere professionali per ogni 1.000 abitanti (Germania 26,4; Danimarca 32,2; Irlanda

31,5; Inghilterra 48,3; Olanda 14,6; Belgio 10,4; Italia 3,5).

Allo scopo quindi di incrementare il più possibile il numero delle infermiere professionali diplomate, ho predisposto l'allegato schema di proposta di legge.

Con l'articolo 1 si intende consentire che le scuole-convitto possano ammettere anche allieve esterne, oltre quelle interne.

Tale provvedimento consentirà, senza sensibili aggravi di spesa, alle attuali scuole di poter accogliere almeno un 20 per cento in più di domande che, nelle condizioni attuali vengono respinte per mancanza di posti in convitto.

Le scuole dei grandi ospedali, poi, potrebbero addirittura incrementare del 50 - per cento la loro ricettività.

Con gli articoli 2 e 3, mentre si è abbassato il limite di età 17 anni, si è ritenuto opportuno - dato l'attuale scarso livello di cultura generale delle allieve in possesso della sola licenza del triennio post-elementare - di elevare il titolo minimo di studio richiesto per la frequenza di scuole di infermiere professionali, disponendosi che le allieve stesse devono dimostrare di avere almeno superato un biennio di studio successivo alla scuola d'obbligo.

Si stabilisce, inoltre, che le diplomate le quali non abbiano compiuto il 21° anno di età possono prestare servizio retribuito, al fine di effettuare un utile



tirocinio presso gli ospedali e le cliniche private. Si è ritenuto, infine, dover stabilire che il diploma di infermiera professionale è equiparato a tutti gli effetti a quello richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato ed a quello dei dipendenti da enti pubblici per affermare senza possibilità di equivoco che alle infermiere professionali compete il trattamento giuridico-economico spettante gli appartenenti alle categorie di concetto previste dall'ordinamento dello Stato e da quello degli enti pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

L'articolo 15 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, è modificato come segue: "Le scuole-convitto professionali per infermiere possono ammettere allieve interne ed esterne. Possono essere considerate come allieve interne, secondo le modalità stabilite dai regolamenti speciali e ancorchè frequentino la scuola per il solo tirocinio teorico-pratico, le appartenenti a collettività, con vita in comune. Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, abbinate a scuole-convitto professionali per infermiere, possono ammettere anche allieve esterne per il conseguimento del diploma di assistente sanitaria visitatrice".

ART. 2

L'articolo 18 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, è sostituito dal seguente: "Non possono essere ammesse nelle scuole-convitto professionali per infermiere coloro che siano inferiori di età agli anni 17 od abbiano superato l'età di 35. Non possono essere ammesse al corso di abilitazione a funzioni direttive ed alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici coloro che siano di età inferiore agli anni 19 od abbiano superato gli anni 38. In casi speciali il Consiglio di amministrazione può concedere deroghe al limite massi-

mo di età. Le allieve che all'età di 19 anni conseguono il diploma nel corso biennale non potranno, per l'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1938, n. 1334, valersene a scopi professionali se non dopo aver raggiunto l'età maggiore, ma potranno prestare servizio retribuito, come tirocinio, presso le cliniche mediche dell'Università, presso i reparti ospedalieri e presso case di cura private".

ART. 3

L'articolo 20 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959, n. 1354, è sostituito dal seguente; "Possono essere ammesse al primo corso

delle scuole-convitto professionali per infermiere coloro che abbiano superato presso l'In istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto almeno un biennio di studio successivo alla istruzione obbligatoria. Per un periodo transitorio di 5 anni le persone sprovviste di tale curriculum di studio, ma in possesso della istruzione obbligatoria possono essere ammesse al primo corso delle scuole anzidette pur non avendo esame di cultura generale. Il diploma del corso biennale per infermiere professionali è equiparato a tutti gli effetti a quello richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato ed a quello dei dipendenti dà enti pubblici. I titoli di studio conseguiti all'estero da aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza, a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio è promosso per il tramite del Provveditore agli studi".

Si riporta inoltre il disegno di legge n. 1735 presentato al Senato della Repubblica dai Senatori Bonadies e Angelilli il 22-6-1966 concernente:



*Infermiera, copertina
del Saturday Evening Post, 1936*



"QUALIFICAZIONE - GIURIDICA DELLE INFERMIERE PROFESSIONALI, ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI, OSTETRICHE E VIGILATRICI D'INFANZIA".

Onorevoli Senatori,
il presente disegno di legge, nell'attesa della riforma delle scuole per le appartenenti alle professioni sanitarie ausiliarie, mira soprattutto ad elevare il livello dell'assistenza infermieristica nel nostro Paese, a limitare il continuo orientamento di personale diplomato verso attività meno gravose e meglio retribuite e, non ultimo, tende alla sistematizzazione equa ed uniforme delle infermiere di professione, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici d'infanzia e ostetriche, in un ruolo più rispondente alle nuove possibilità che il progresso della scienza medica affida loro.

Allo stato attuale, purtroppo, non esistendo una precisa qualificazione giuridica del suddetto personale, la classificazione avviene a giudizio degli Enti, derivandone quindi delle sperequazioni che inducono gran parte di questi preziosi elementi a disertare la professione.

La necessità di valutare il diploma delle appartenenti alle professioni sanitarie ausiliarie, titolo di studio di 2° grado a tipo tecnico, viene sentita anche dal Governo.

Il 9 novembre 1962 la Sezione prima del Consiglio superiore

della pubblica istruzione espresse parere favorevole all'inquadramento delle assistenti sanitarie visitatrici, delle infermiere professionali, delle ostetriche e delle vigilatrici d'infanzia nella categoria degli impiegati di concetto.

Poiché il parere favorevole espresso dal Ministero

- **4 febbraio:** obbligatorietà vaccinazione antipoliomelitica
- **21 aprile:** Houston (texas): primo impianto di cuore artificiale in un organismo umano
- **22 maggio:** Viene introdotta in Italia, per la prima volta, l'ora legale
- **29 giugno:** Guerra in Vietnam: gli Stati Uniti iniziano massicci bombardamenti sul Vietnam del Nord.

della pubblica istruzione ha agevolato un certo gruppo di interessate ed altre già da tempo sono state inquadrate nella carriera di concetto (dipendenti Ministero sanità, Amministrazioni comunali di Roma e Milano, ONMI o varie Amministrazioni provinciali) e considerato che una distinzione dei compiti affidati dalla legge alle appartenenti alle professioni ausiliarie sanitarie non è logicamente possibile unica, infatti, è la loro funzione - per un senso di giustizia equitativa e per non creare sperequazioni in senso alle categorie si richiede che tutto il personale attualmente in servizio venga sistematizzato in modo uniforme.

Si espone qui di seguito il programma di studi del personale appartenente alle professioni sanitarie ausiliarie.

...omissis

La complessità e l'impegno degli studi che preparano all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie oltre alle crescenti responsabilità dei compiti specificamente affidati alle diplomate, giustificano ampiamente la richiesta di rivalutazione professionale, che, nell'attesa della riforma relativa alle apposite scuole, con il presente disegno di legge si sottopone all'esame del Senato, nella fiducia che trovi unanime adesione.



Innento di Ospedale, XV sec.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le ostetriche e le vigilatrici di infanzia sono da considerare, a tutti gli effetti, come impiegate di concetto e pertanto inquadrate nella categoria B.

